

DELIBERAZIONE 19 luglio 2005, n. 63

Legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) – Statuto del Consorzio di bonifica Ufficio dei fiumi e dei fossi.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) da ultimo modificata dalle leggi regionali 29 luglio 2003, n. 38 e 27 gennaio 2004, n. 3;

Visto l'allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 ottobre 1996, n. 315 (Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle province competenti. Legge regionale 34/1994, articolo 5 e articolo 11) nel quale veniva individuato con il n. 19 il comprensorio di bonifica Pianura pisana, e veniva indicata la Provincia di Pisa quale ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative, di vigilanza e controllo in materia di bonifica;

Preso atto che all'interno di detto comprensorio il Consiglio regionale, con deliberazione 28 ottobre 1997 n. 347, ha attribuito al Consorzio di bonifica Ufficio dei fiumi e fossi di Pisa le funzioni gestionali in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1999, n. 382 con la quale veniva approvato il testo statutario del citato consorzio;

Preso atto che le modifiche della l.r. 34/1994 impongono una revisione degli statuti consortili;

Vista la nota del 10 febbraio 2005 con la quale la Provincia di Pisa ha trasmesso alla Regione Toscana il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Ufficio dei

fiumi e fossi, approvato dal Consiglio dei delegati del Consorzio con la deliberazione 23 dicembre 2004, n. 47 e modificato dallo stesso Consiglio nella seduta del 2 febbraio 2005, a seguito delle integrazioni e correzioni proposte dalla Provincia;

Ritenuto di procedere all'approvazione del testo statutario proposto con le modifiche ed integrazioni rese necessarie a seguito delle verifiche effettuate dai competenti uffici della Giunta regionale, al fine di garantirne la legittimità e la funzionalità;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Ufficio dei fiumi e fossi di Pisa, relativamente al comprensorio di bonifica n. 19 Pianura pisana; allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante (allegato A);

2. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente provvedimento, compreso l'allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Riccardo Nencini

Il Segretario
Luca Ciabatti

SEGUE ALLEGATO

Consorzio di Bonifica

UFFICIO DEI FIUMI E DEI FOSSI

**STATUTO
CONSORTILE**

INDICE

CAPO I

NATURA GIURIDICA – SEDE-FINI-COMPRESORIO-PERIMETRO

- Art. 1 - Natura giuridica e Sede
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Compiti di vigilanza
- Art. 4 - Comprensorio e perimetro del Consorzio
- Art. 5 - Perimetro del Consorzio

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

- Art. 6 - Determinazione degli organi del Consorzio

SEZIONE I

CORPO ELETTORALE

- Art. 7 - Attribuzioni – Costituzione – Diritto di voto
- Art. 8 - Esercizio del diritto al voto
- Art. 9 - Deleghe
- Art. 10 - Sezioni elettorali
- Art. 11 - Formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto
- Art. 12 - Reclami contro l'elenco degli aventi diritto al voto
- Art. 13 - Convocazione del corpo elettorale
- Art. 14 - Costituzione dei seggi
- Art. 15 - Liste dei candidati e schede per la votazione
- Art. 16 - Votazioni
- Art. 17 - Scrutinio – Verbale
- Art. 18 - Validità ed efficacia delle votazioni
- Art. 19 - Verbali relativi alle operazioni elettorali – Reclami
- Art. 20 - Rinuncia di qualcuno degli eletti

SEZIONE II

CONSIGLIO DEI DELEGATI

- Art. 21 - Costituzione
- Art. 22 - Ineleggibilità
- Art. 23 - Funzioni del Consiglio
- Art. 24 - Convocazione

SEZIONE III

DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 25 - Composizione
- Art. 26 - Funzioni della Deputazione
- Art. 27 - Provvedimenti d'urgenza
- Art. 28 - Convocazione

SEZIONE IV

PRESIDENZA

- Art. 29 - Funzioni del Presidente
- Art. 30 - Funzioni del Vice Presidente

SEZIONE V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 31 - Costituzione – Durata
- Art. 32 - Funzioni – Compenso

SEZIONE VI
DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 33 - Accettazione delle cariche
- Art. 34 - Durata delle cariche
- Art. 35 - Scadenza delle cariche
- Art. 36 - Dimissioni
- Art. 37 - Decadenza dalle cariche
- Art. 38 - Vacanza delle cariche
- Art. 39 - Rimborso delle spese e indennità di carica
- Art. 40 - Validità delle sedute
- Art. 41 - Intervento alle sedute da parte di funzionari e di estranei
- Art. 42 - Astensioni
- Art. 43 - Votazioni
- Art. 44 - Verbale delle sedute degli organi consortili
- Art. 45 - Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 46 - Ricorso contro le deliberazioni
- Art. 47 - Visione e copia delle deliberazioni

CAPO III
AMMINISTRAZIONE

SEZIONE I
DIREZIONE - REGOLAMENTI

- Art. 48 Dirigenza del consorzio
- Art. 49 Regolamenti interni

SEZIONE II
AMMINISTRAZIONE

- Art. 50 - Esercizio finanziario del Consorzio
- Art. 51 - Bilancio di previsione
- Art. 52 - Conto consuntivo

SEZIONE III
RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA – SERVIZIO DI TESORERIA

- Art. 53 - Piano di classifica e di riparto
- Art. 54 - Ruoli
- Art. 55 - Servizio di tesoreria
- Art. 56 - Ordine di riscossione mandati di pagamento

SEZIONE IV
PARTECIPAZIONE

- Art. 57 - Forme di partecipazione

STATUTO

CAPO I

Natura giuridica - Sede - Fini – Comprensorio - Perimetro

Art. 1

Natura giuridica e sede

1. Il Consorzio di bonifica Ufficio dei fiumi e fossi, istituito da antiche leggi e riordinato ai fini della bonifica con regio decreto 30 maggio 1932, modificato con deliberazione del Consiglio regionale 28 ottobre 1997, n. 347, è persona giuridica pubblica ai sensi dell'articolo 862 del Codice civile e dell'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1994 n. 34 (Norme in materia di bonifica).
2. Il Consorzio ha sede in Pisa.

Art. 2

Finalità

1. Per realizzare il complesso degli interventi finalizzati alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e quelli che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. In particolare provvede:
 - a) a formulare sentiti gli enti competenti per territorio, le proposte del piano generale di bonifica e a contribuire alla predisposizione dei programmi regionali di cui agli articoli 8, 10 e 33 della l.r. 34/1994;
 - b) alla progettazione e, su concessione dell'ente delegato, all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, di difesa del suolo e di sistemazione idraulica, di regimazione idrogeologica e di assetto del territorio, di competenza statale o regionale, nonché delle altre opere pubbliche attinenti ai propri fini istituzionali fatte salve le competenze della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 12 lettera b) della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo);
 - c) alla prevenzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio consortile mediante:
 - 1) manutenzione ed esercizio delle opere classificate in bonifica, dei corsi d'acqua naturali, delle opere idrauliche di III^a, IV^a e V^a categoria ad esclusione di quanto previsto dalla legge regionale 19 gennaio 1999, n. 1 che modifica l'articolo 14 della l.r. 91/1998;
 - 2) azioni di monitoraggio ambientale;
 - 3) segnalazione delle calamità naturali e formulazione, insieme agli altri soggetti competenti, dei piani di protezione civile e loro attuazione azioni di monitoraggio ambientale;
 - d) alla collaborazione con gli enti locali sui problemi connessi all'utilizzo del territorio e alla riduzione del rischio idraulico anche mediante l'elaborazione e l'esecuzione, in concessione, di progetti nonché della esecuzione e direzioni dei lavori e delle opere con l'eventuale stipulazione di accordi di programma di cui all'articolo 34 del testo unico n. 267/2000;
 - e) alla progettazione ed all'esecuzione per incarico degli interessati delle opere di competenza privata di interesse comune a più fondi nonché ad assumere, a norma dell'articolo 42 della l.r. 34/1994, la progettazione e l'esecuzione delle opere di competenza privata in caso di inerzia dei proprietari degli immobili interessati af-

- finché non venga recato pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
- f) ad esercitare le funzioni di Consorzio di difesa e di scolo ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 34/1994;
 - g) all'assistenza alla proprietà consorziata per l'attuazione degli interventi di miglioramento fondiario;
 - h) allo svolgimento su concessione della Provincia delle funzioni relative ai canali demaniali di irrigazione ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 34/1994;
 - i) alla vigilanza sull'adempimento, da parte dei soggetti obbligati per legge, delle direttive del piano generale di bonifica;
 - l) alla vigilanza sulle opere idrauliche e di bonifica, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e regio decreto 8 maggio 1904 n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);
 - m) al rilascio di concessioni, licenze e permessi ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 34/1994;
 - n) alla promozione di iniziative utili per la valorizzazione economica e ambientale del comprensorio;
 - o) a promuovere la partecipazione dei consorziati alla vita del Consorzio, mediante la convocazione di assemblee di consorziati di ogni singolo comune e di gruppi di comuni al momento della presentazione del bilancio preventivo e del programma di attività annuale;
 - p) alla formulazione dei programmi di tutela nonché alla gestione e conservazione di aree a particolare pregio ambientale e riserve naturali ricadenti nel comprensorio consortile unitamente con gli altri soggetti competenti compreso l'ente Parco naturale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
 - r) alla gestione, salvaguardia ed utilizzo delle risorse idriche ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizione in materia di risorse idriche).

Art. 3

Compiti di vigilanza

1. Nell'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alle lettere i) ed l) del precedente articolo, il Consorzio:
 - a) tiene informata la Regione Toscana e la Provincia sull'attuazione del piano generale di bonifica;
 - b) ove gliene sia fatto obbligo dall'ente di tutela e vigilanza, ai sensi della l.r. 34/1994, esegue a spese dei proprietari le opere di loro spettanza se siano decorsi inutilmente i termini assegnati o comunque risulti impossibile, per il tempo trascorso, l'esecuzione delle opere nei termini stabiliti.

Art. 4

Comprensorio e perimetro del Consorzio

1. Il comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di Ha 67.408 che ricadono in parte nelle provincie di Pisa e Livorno e comprende i seguenti comuni:

Provincia di Pisa

- Comune di Pisa	Ha 19.606
- Comune di Vicopisano	Ha 1.094
- Comune di S. Giuliano Terme	Ha 8.598

- Comune di Calci	Ha	2.412
- Comune di Calcinaia	Ha	66
- Comune di Cascina	Ha	7.546
- Comune di Pontedera	Ha	1.695
- Comune di Ponsacco	Ha	852
- Comune di Lari	Ha	3.437
- Comune di Crespina	Ha	2.667
- Comune di Lorenzana	Ha	1.863
- Comune di Fauglia	Ha	4.088
- Comune di Casciana Terme	Ha	2.008
- Comune di Santa Luce	Ha	720
- Comune di Orciano Pisano	Ha	392

Provincia di Livorno

- Comune di Livorno	Ha	106
- Comune di Collesalveti	Ha	9.145

Art. 5

Perimetro del Comprensorio

1. Il perimetro del comprensorio consorziale è quello identificato con deliberazione del Consiglio regionale 15 ottobre 1996, n.315 (Delimitazioni dei comprensori di bonifica e individuazione delle province competenti l.r. 34/1994, articoli 5 e 11).

CAPO II

Organi del Consorzio

Art. 6

Determinazione degli organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) il Consiglio dei Delegati;
 - b) la Deputazione amministrativa;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

SEZIONE I

Corpo elettorale

Art. 7

Attribuzioni – Costituzione - Diritto di voto

1. Il corpo elettorale è composto da tutti i consorziati.
2. Unica attribuzione del corpo elettorale e quella di eleggere i membri del Consiglio dei delegati la cui nomina e' di competenza dei consorziati ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto.
3. Il numero dei seggi elettorali non può essere inferiore a sedici.
4. Sono consorziati i proprietari di immobili, terreni e fabbricati, rientranti nel perimetro di contribuenza.
5. Hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consorziale che abbiano compiuto i diciotto anni di età, godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

6. Per le persone giuridiche e per le società di persone, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore. Gli enti locali, nonché le persone giuridiche, anche ai fini della formazione delle liste elettorali, sono rappresentati dal Sindaco, dal Presidente della Provincia, dal rappresentante legale o da persona da essi delegata purché scelta fra gli amministratori.
7. Le attribuzioni di cui all'articolo 15 comma 5 della l.r 34/1994, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.
8. Ogni contribuente, iscritto nella lista degli aventi diritto al voto, ha diritto ad un voto; nel caso di iscrizione di più nominativi nel ruolo di contribuenza per lo stesso immobile gli iscritti avranno diritto ad un solo voto e dovranno esercitarlo per rappresentanza conferita ad uno solo degli iscritti. Le procure sono autenticate dai soggetti individuati dalla legge, quali notai, segretari comunali, cancellieri, giudici di pace, nonché dai funzionari del Consorzio che siano stati all'uopo designati dal Presidente a norma dell'articolo 15 dello Statuto. Si considerano autentiche anche le firme accompagnate da fotocopia di documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, della Regione, Provincia o Comune, in corso di validità. La fotocopia deve permettere di identificare almeno i seguenti elementi: nome e cognome, luogo e data di nascita, data del rilascio e autorità che ha rilasciato il documento. Errori formali o nell'autentica relativamente ai candidati, possono essere regolarizzati entro tre giorni dalla comunicazione fatta anche per telegramma al primo dei presentatori.
9. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato, tramite rappresentanza, dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote, computando anche la quota del rappresentante.
10. L'individuazione del rappresentante dei partecipanti alla comunione avviene mediante dichiarazione resa dalla maggioranza degli intestatari autenticata nelle forme di legge, dai soggetti individuati dalla legge, quali notai, segretari comunali, cancellieri, giudici di pace, nonché dai funzionari del Consorzio che siano stati all'uopo designati dal Presidente a norma dell'articolo 15 dello Statuto. Si considerano autentiche anche le firme accompagnate da fotocopia di documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, della Regione, Provincia o Comune, in corso di validità. La fotocopia deve permettere di identificare almeno i seguenti elementi: nome e cognome, luogo e data di nascita, data del rilascio e autorità che ha rilasciato il documento. Errori formali o nell'autentica relativamente ai candidati, possono essere regolarizzati entro tre giorni dalla comunicazione fatta anche per telegramma al primo dei presentatori.
11. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal contestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.
12. Qualora il nominativo del primo intestatario figure partecipante a più comunioni, viene considerato rappresentante della partita catastale gravata da maggior contributo, mentre per le restanti partite deve essere conferita ad altro componente la comunione la rappresentanza di cui al comma 9 del presente articolo.
13. Per conseguire l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto dei rappresentanti indicati nei precedenti comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso l'ufficio amministrativo del Consorzio a cura degli interessati entro il venticinquesimo giorno anteriore alla data fissata per la convocazione del corpo elettorale.

14. Al fine di favorire la partecipazione dei consorziati alle elezioni consortili, il Consorzio, su iniziativa del Presidente e della Deputazione, dà annuncio dello svolgimento delle operazioni elettorali e delle relative operazioni preliminari con pubblicazioni all'albo pretorio dei comuni interessati e mediante avvisi da pubblicarsi sui quotidiani locali, manifesti e lettere inviate direttamente ai consorziati.

Art. 8

Esercizio del diritto al voto

1. L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto stesso.

Art. 9

Deleghe

1. Ogni iscritto nell'elenco degli aventi diritto di voto, indipendentemente dal numero di immobili inseriti nel perimetro di contribuenza, può esprimere un solo voto.
2. Ogni avente diritto al voto può delegare per l'esercizio del voto un altro avente diritto iscritto nella medesima sezione e nel medesimo seggio elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di due deleghe.
3. Le deleghe devono essere consegnate al presidente del seggio elettorale.
4. Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli organi di cui all'articolo 6, nonché ai dipendenti del Consorzio.

Art. 10

Sezioni elettorali

1. I membri elettivi del Consiglio dei delegati sono eletti tra gli aventi diritto al voto con votazione pro-capite.
2. Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni di uguale carico contributivo.
3. Ogni sezione ha diritto di eleggere sei delegati. Il totale dei delegati eletti dai consorziati è quindi di diciotto.
4. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nell'elenco degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.
5. Ogni lista deve comprendere sei nominativi di candidati di cui almeno uno della provincia di Livorno.
6. Il ruolo di contribuenza cui si fa riferimento ai fini delle elezioni consortili è quello dell'ultimo approvato alla data della deliberazione di convocazione del corpo elettorale.

Art. 11

Formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto

1. La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, cui sovrintende la Deputazione amministrativa, deve avvenire ogni qual volta viene convocato il corpo elettorale.
2. L'elenco dovrà contenere, per ciascun avente diritto al voto:
 - a) le generalità;
 - b) in caso di rappresentanza necessaria di cui all'articolo 7, anche le generalità del rappresentante designato ai sensi dello stesso articolo;

- c) l'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto nonché l'indicazione della sezione alla quale appartiene ai sensi del precedente articolo 10.
3. La deliberazione della Deputazione amministrativa di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, dovrà essere pubblicata, oltreché nell'albo consorziale, anche nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di giorni quindici consecutivi.
4. Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e dei comuni anzidetti.
5. Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione nei comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Del deposito dovrà essere data notizia sulla stampa locale e regionale.
6. Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli articoli 7 ed 8 del presente Statuto.

Art. 12

Reclami contro l'elenco degli aventi diritto al voto

1. I reclami contro le risultanze dell'elenco degli aventi diritto al voto devono essere diretti alla Deputazione amministrativa e inviati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.
2. La Deputazione amministrativa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali variazioni nell'elenco medesimo. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13

Convocazione del corpo elettorale

1. La convocazione del corpo elettorale viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei delegati, mediante manifesto da pubblicare agli albi dei Consorzio, delle provincie e dei comuni interessati e da affiggere nei comuni suddetti e nelle loro frazioni. Detto manifesto dovrà essere altresì pubblicato sui quotidiani locali. Tali iniziative dovranno avvenire almeno cinquanta giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
2. Inoltre, nelle tre settimane che precedono la data di riunione dell'assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su almeno due quotidiani di diffusione locale, per due volte a distanza di almeno due giorni l'uno dall'altro nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, va fatto richiamo per i particolari dettagli, al manifesto murale.
3. In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora e inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi elettorali, e sarà altresì riportato il testo degli articoli 9 e 10 del presente Statuto.
4. Nel manifesto dovrà anche essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione dell'amministrazione di cui all'articolo 23 lettera r).
5. Ad ogni avente diritto al voto verrà recapitato presso il proprio domicilio l'avviso di convocazione contenente le notizie riportate nel manifesto, oltre all'indicazione del seggio dove dovrà recarsi a votare.
6. Le elezioni hanno luogo ogni cinque anni, sempre che sia trascorso un periodo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni dall'ultima comunicazione delle

decisioni della Deputazione amministrativa riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, regolata dall'articolo 11.

Art. 14
Costituzione dei seggi

1. Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati dalla Deputazione mediante estrazione a sorte negli elenchi comunali, e dal segretario designato dal Presidente del seggio.
2. Le indennità da corrisondersi ai componenti di seggio sono stabilite dalla Deputazione amministrativa.
3. In ogni seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata.

Art. 15
Liste dei candidati e schede per la votazione

1. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nell'elenco degli aventi diritto al voto delle rispettive sezioni.
2. Per ogni sezione elettorale le votazioni avvengono contemporaneamente con schede distinte salvo l'esercizio del diritto di voto espresso in via telematica (in rete).
3. Le schede di votazione di colore diverso per ogni sezione, debitamente timbrate dall'amministrazione del Consorzio dovranno essere consegnate al presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, controllerà, insieme agli scrutatori, il numero di esse, facendone menzione nel verbale di cui all'articolo 17.
4. Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati per ciascuna sezione di appartenenza scelti fra i consorziati iscritti negli elenchi stessi, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche.
5. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista deve essere di sei come indicato all'articolo 10.
6. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
7. Le liste dei candidati devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore diciotto del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione del corpo elettorale ad un funzionario, all'uopo designato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo la copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.
8. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e presentate da un numero di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche nelle forme di legge o da un funzionario del Consorzio all'uopo designato dal Presidente. Si considerano autentiche anche le firme accompagnate da fotocopia di documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, della Regione, Provincia o Comune, in corso di validità. La fotocopia deve permettere di identificare almeno i seguenti elementi: nome e cognome, luogo e data di nascita, data del rilascio e autorità che ha rilasciato il documento. Errori formali o nell'autentica relativamente ai candidati, possono essere regolarizzati entro tre giorni dalla comunicazione fatta anche per telegramma al primo dei presentatori.
9. In alternativa alla mancanza di liste contrapposte possono essere presentate singole candidature con le medesime modalità di cui ai tre commi precedenti.
10. I candidati ed i presentatori di una lista non possono essere sottoscrittori di altre liste.

11. Le liste accettate, distinte per ciascuna sezione, saranno trascritte dal Consorzio, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
12. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella ed a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati indicati nelle liste sarà stampata una casella di minori dimensioni per l'espressione del voto di preferenza.
13. Per votare la lista va apposto un segno nella casella stampata in testa alla lista medesima.
14. L'elettore può altresì dare la preferenza a singoli candidati indicati nella stessa lista apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi medesimi.
15. E' valido il solo voto di preferenza a singoli candidati ed è automaticamente esteso alla lista corrispondente.
16. Nel caso in cui non siano state presentate liste ovvero sia stata presentata una sola lista, anche ai sensi del precedente comma 9 del presente articolo gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche ai consorziati appartenenti alla medesima sezione non compresi nella lista presentata. In tale ultima ipotesi non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiori a quello dei consiglieri da eleggere nella sezione.

Art. 16 Votazioni

1. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto. Nelle sale delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto della sezione.
2. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti, derivato da mero errore di trascrizione, il presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita documentazione riconosciuta valida, esibita e consegnata dall'interessato.
3. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno dodici ore.
4. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nella apposita sala saranno ammessi a votare.
5. Il presidente del seggio consegnerà la scheda debitamente timbrata a ciascun votante secondo la sezione di appartenenza e previo accertamento del diritto all'esercizio del voto.
6. Il votante, espresso il voto, consegnerà la scheda, dopo averla chiusa, al presidente del seggio il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nella apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell'elenco degli aventi diritto al voto.
7. Sono nulle le schede che, oltre alla espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.
8. Il presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo articolo 17.

Art. 17 Scrutinio - Verbale

1. Subito dopo la chiusura delle votazioni, il presidente del seggio e gli scrutatori procederanno allo spoglio e scrutinio, previo riscontro del numero delle schede conte-

nute nell'urna con il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto suddividendole per sezioni.

2. Di tali operazioni e del numero delle schede nulle o non utilizzate, delle deleghe e degli altri atti, dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'amministrazione del Consorzio in plico sigillato unitamente alle schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.

Art. 18

Validità ed efficacia delle votazioni

1. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
2. Alla lista dei candidati che, all'interno di ogni sezione, ha conseguito il maggior numero di voti, sono assegnati quattro delegati dei sei spettanti ad ogni sezione.
3. Alla lista che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore sono assegnati i rimanenti due delegati.
4. Nel caso che venga presentata una sola lista risultano eletti i sei nominativi.
5. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
6. In caso di parità risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo più elevato.

Art. 19

Verbali relativi alle operazioni elettorali - Reclami

1. I verbali relativi alle operazioni elettorali, entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte, sono inviati in copia all'ente delegato.
2. Contro le operazioni elettorali può essere proposto reclamo alla Deputazione amministrativa, da depositarsi, entro cinque giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto, presso l'ufficio amministrativo del Consorzio.
3. La Deputazione amministrativa, non oltre venti giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni ed i nominativi degli eletti.
4. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati all'ente delegato.
5. Avverso gli anzidetti risultati è ammesso ricorso alla Provincia, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consortile.

Art. 20

Rinuncia di qualcuno degli eletti

1. Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti come previsto dall'articolo 33, la Deputazione amministrativa procederà alla proclamazione integrativa del subentrante della stessa lista e sezione ai sensi del citato articolo.

SEZIONE II

Consiglio dei delegati

Art. 21

Costituzione

1. Il Consiglio dei delegati è costituito da trentacinque componenti di cui diciotto eletti dai consorziati a termini della precedente sezione I e diciassette nominati dalla Pro-

vincia di Pisa, prescelti fra gli amministratori dei comuni rientranti anche parzialmente nel comprensorio di bonifica, tenuto conto della prevalente localizzazione degli interventi di bonifica già realizzati o da realizzare e assicurando comunque la rappresentanza di almeno uno dei comuni situati nell'ambito dell'altra provincia interessata per territorio.

Art. 22 Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti quali delegati:
 - a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata della interdizione;
 - d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
 - e) i funzionari pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
 - f) i dipendenti del Consorzio;
 - g) coloro che hanno maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
 - h) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
 - i) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
 - l) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
 - m) il presidente, gli scrutatori ed il segretario del seggio elettorale.
2. Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato di minori contributi.

Art. 23 Funzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio:
 - a) eleggere e revocare nel suo seno, nell'ordine e con distinte votazioni, il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti la Deputazione;
 - b) nominare il Collegio dei revisori dei conti e fissarne gli emolumenti;
 - c) deliberare la convocazione del corpo elettorale;
 - d) deliberare lo Statuto e le relative modificazioni;
 - e) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, ed approva gli indirizzi generali sul piano di organizzazione variabile e sugli accordi integrativi aziendali;
 - f) deliberare sul piano generale di bonifica e sui progetti preliminari delle opere che non siano comprese nel piano stesso;
 - g) deliberare sui programmi di attività del Consorzio e sugli indirizzi generali e annuali di mandato presentati dal Presidente ed approvati dalla Deputazione;
 - h) deliberare sui criteri relativi alla esecuzione e alla manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario e sulle relative operazioni di finanziamento;

- i) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata e approvare il piano di classifica;
 - l) approvare il bilancio di previsione e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio sempre che non possa provvedersi attingendo al fondo di riserva;
 - m) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
 - n) stabilire i criteri per l'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali;
 - o) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali, salvo il disposto del successivo articolo 26 lettera l);
 - p) deliberare la partecipazione ad enti, società od associazioni, che comunque si presentino di interesse per il Consorzio;
 - q) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
 - r) redigere, alla fine del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione del corpo elettorale;
 - s) nominare commissioni speciali e di studio;
 - t) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame della Deputazione amministrativa;
 - u) deliberare sulla ubicazione della sede legale e su eventuali altre sedi;
 - v) deliberare, su proposta della Deputazione, la nomina o la sostituzione del direttore;
 - x) approvare il perimetro di contribuenza;
 - z) determinare la misura delle indennità e dei gettoni previsti a favore degli organi consortili.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento delle loro funzioni. Possono inoltre proporre interrogazioni ed istanze al Presidente il quale è tenuto a rispondere entro trenta giorni.
 3. Un apposito regolamento, predisposto ed approvato dal Consiglio dei delegati, con la maggioranza dei componenti, disciplina l'organizzazione dei lavori del Consiglio nonché delle commissioni consiliari ed i diritti dei consiglieri secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 24

Convocazione

1. Il Consiglio dei delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione della Deputazione, non meno di quattro volte all'anno.
2. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei delegati con indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Collegio dei revisori dei conti ai sensi del successivo articolo 32.
3. Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dalla Deputazione.
4. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
5. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta direttamente dal Presidente, mediante telegramma, fonogramma o fax sino a tre giorni prima della data della riunione.

6. Almeno quarantotto ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso l'ufficio amministrativo del Consorzio a disposizione dei delegati.
7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai delegati ventiquattro ore prima della adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

SEZIONE III

Deputazione amministrativa

Art. 25

Composizione

1. La Deputazione è composta da nove membri eletti a termine dell'articolo 23, lettera a) compreso il Presidente del Consorzio, dei quali cinque componenti eletti dai consorziati e quattro componenti nominati dalla Provincia di Pisa. Ogni sezione deve essere rappresentata in seno alla Deputazione amministrativa.

Art. 26

Funzioni della Deputazione

- 1) Spetta alla Deputazione:
 - a) deliberare la convocazione del Consiglio dei delegati;
 - b) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
 - c) nominare i componenti dei seggi elettorali e determinarne i compensi;
 - d) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
 - e) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il piano di organizzazione variabile e gli accordi integrativi aziendali da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - f) deliberare l'assunzione del personale demandando al direttore o ai dirigenti i conseguenti provvedimenti e proporre al Consiglio dei delegati la eventuale nomina o sostituzione del direttore del Consorzio;
 - g) predisporre il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività consortile, nonché approvare il programma generale annuale di mandato proposto dal Presidente da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - h) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa;
 - i) deliberare sui ruoli di contribuzione sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
 - l) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione di garanzia di crediti, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
 - m) deliberare sui progetti, le perizie di variante e relative domande di concessione;
 - n) stabilire i criteri per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi;
 - o) deliberare sui criteri di affidamento dei lavori, delle forniture e degli incarichi professionali;
 - p) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni, nonché sulle concessioni in godimento temporaneo di beni immobili;
 - q) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati e sulle licenze a terzi non consorziati, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio;

- r) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio, all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali;
- s) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;

- t) sovrintendere alla conservazione e all'aggiornamento del catasto consorziale;
- u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- v) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti;
- z) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consortili o dei dirigenti o del direttore sempre che non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati, dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 27

Provvedimenti d'urgenza

1. In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, la Deputazione delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso di cui all'articolo 23 lettera l). Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva e comunque non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento.

Art. 28

Convocazione

1. La Deputazione viene convocata dal Presidente non meno di otto volte all'anno. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.
2. Le riunioni della Deputazione hanno luogo nella sede consorziale o in altro luogo scelto dal Presidente.
3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai deputati almeno quattro giorni prima di quello fissato per la seduta. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
4. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, fonogramma o fax non meno di due giorni prima della data della riunione.
5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai deputati almeno ventiquattro ore prima della seduta.
6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso l'ufficio amministrativo del Consorzio a disposizione dei deputati, almeno un giorno prima della riunione.

SEZIONE IV

Presidenza

Art. 29

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:
 - a) presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa;

- b) firma i contratti e gli altri atti del Consorzio; e può delegare ai dirigenti la firma degli stessi;
- c) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili e può delegare ai dirigenti la firma degli stessi;
- d) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e dello Statuto;
- e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi e in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica della Deputazione amministrativa;
- f) delibera in caso di urgenza, sulle materie di competenza della Deputazione. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione entro il termine di un mese.
- g) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica.

Art. 30

Funzioni del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento, e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE V

Collegio dei revisori dei conti

Art. 31

Costituzione - Durata

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente nominati dall'ente delegato esercente le funzioni di vigilanza e tutela sul Consorzio.
2. I componenti il Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nell'elenco ufficiale dei revisori contabili.
3. Al membro effettivo nominato dall'ente delegato è affidata la presidenza del Collegio.
4. Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente articolo 22 del presente Statuto.
5. Non possono essere inoltre revisori i componenti il Consiglio dei delegati ed i dipendenti del Consorzio nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
6. Il revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
7. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei delegati o l'ente delegato provvedono alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati cessano insieme con quelli già in carica.
8. I revisori supplenti con precedenza al più anziano di età sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento di integrazione.
9. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 32

Funzioni - Compenso

1. Il Collegio dei revisori dei conti:
 - a) esamina il bilancio ed il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;

- b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce trimestralmente al Presidente e agli organi collegiali del Consorzio;
 - c) verifica almeno trimestralmente la legittimità delle deliberazioni consortili non sottoposte al controllo dell'ente delegato, presentando eventuali rilievi ed osservazioni agli organi consortili;
 - d) presenta annualmente all'ente delegato una relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio nonché sui risultati di cui alla lettera c).
2. Il Collegio può assistere alle sedute del Consiglio dei delegati.
 3. Il Presidente del Collegio ovvero un altro revisore dal primo di volta in volta delegato, può assistere alle sedute della Deputazione amministrativa.
 4. I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
 5. Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con sottoscrizione di tutti i presenti.
 6. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di indicare a verbale i motivi del proprio dissenso.
 7. Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei delegati.
 8. Ai revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso stabilito dal Consiglio dei delegati.

SEZIONE VI

Disposizioni comuni

Art. 33

Accettazione delle cariche

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata o consegnata a mano all'ufficio protocollo del Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
2. Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consorziali, con raccomandata con ricevuta di ritorno entro tre giorni dalla data di proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a delegato o alle altre cariche consorziali.
3. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti preferenziali immediatamente inferiore, all'interno della lista di appartenenza.
4. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1 e 2 ed il termine di cui al comma 2 decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa di cui all'articolo 20 comma 2 o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.
5. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione valgono le norme del successivo articolo 38.
6. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione.

Art. 34

Durata delle cariche

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e comunque fino alla scadenza naturale degli organi in caso di subentro, e sono rieleggibili.

Art. 35
Scadenza delle cariche

1. I componenti del Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto della formalizzazione dell'accettazione della propria nomina.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente articolo 33.
3. Qualora le nuove cariche non siano state ricoperte o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente articolo 33, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza degli organi.

Art. 36
Dimissioni

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio o consegnata a mano all'ufficio protocollo del Consorzio.
2. Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta la presa d'atto da parte dell'organo di appartenenza.

Art. 37
Decadenza dalle cariche

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.
2. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio e della Deputazione, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo articolo 42.
3. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, con comunicazione dei motivi all'interessato.
4. La cessazione della qualità di rappresentante, di cui all'articolo 7, produce la perdita della carica di delegato.
5. La cessazione dalla carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche consorziali.
6. I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica vengono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista, o in caso di presentazione di una sola lista dal primo dei non eletti con il maggior numero di voti.
7. Alla sostituzione dei delegati nominati dall'ente delegato provvede l'ente stesso. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Deputazione amministrativa decadono dalla carica a seguito di voto di sfiducia della maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

Art. 38
Vacanza delle cariche

1. Quando il Presidente, il Vice Presidente od alcuno dei deputati cessino dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio dei delegati è convocato entro un mese per provvedere alla loro sostituzione.

2. Nel caso che il numero dei delegati eletti risulti ridotto a meno di due terzi, il corpo elettorale dovrà essere convocato entro tre mesi per la sostituzione dell'intero Consiglio, qualora questo non possa essere ricostituito ai sensi dell'articolo 20.
3. I nuovi eletti o i nuovi nominati rimangono in carica sino alla scadenza degli organi consortili.

Art. 39

Rimborso delle spese e indennità di carica

1. Ai componenti gli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio nonché un'indennità o un gettone di presenza, nelle forme e con le modalità da stabilirsi dal Consiglio con apposita deliberazione.

Art. 40

Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di norma sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei delegati in carica. Dopo due sedute consecutive non valide la seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno, è valida con almeno un terzo dei componenti il Consiglio dei delegati, ad eccezione dell'argomento di cui all'articolo 23 lettera d) per i quali è richiesta la maggioranza assoluta.
2. Le sedute della Deputazione sono valide con la presenza di almeno cinque componenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente.
3. Il consiglio dei delegati in assenza del Presidente o del Vice Presidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta.

Art. 41

Intervento alle sedute da parte di funzionari e di estranei

1. Possono essere chiamati alle riunioni degli organi i funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinate materie.
2. Nel caso che si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi o i dirigenti, fungerà da segretario il più giovane dei presenti, e sarà esclusa la partecipazione alla seduta, relativamente al solo oggetto, del dipendente consorziale o dei diretti interessati.

Art. 42

Astensioni

1. Il consigliere o il deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri o deputati ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.
2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 43

Votazioni

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione di quanto previsto all'articolo 23 lettera d) per il quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.
5. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.
6. Gli astenuti ai sensi dell'articolo 42 non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 44

Verbale delle sedute degli organi consortili

1. Per ogni seduta viene redatto un verbale, il quale dovrà indicare il luogo, la data, l'ora della riunione, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento nonché l'ora in cui viene chiusa la seduta.
2. I verbali sono firmati dal Presidente, dal segretario della seduta, nonché dagli eventuali scrutatori.

Art. 45

Pubblicazioni delle deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate, pena nullità, entro sette giorni dall'adozione mediante affissione per cinque giorni consecutivi all'albo consorziale.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo dell'ente delegato diventano esecutive trascorso il termine di affissione.
3. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate il giorno non festivo immediatamente successivo all'approvazione.
4. In caso di urgenza le delibere sono dichiarate immediatamente eseguibili.

Art. 46

Ricorso contro le deliberazioni

1. Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.
2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima seduta dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Contro le deliberazioni non soggette a controllo è ammesso ricorso alla Provincia delegata da parte di qualsiasi consorzio nei trenta giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dell'atto, esclusivamente per il contrasto dell'atto medesimo con la normativa vigente ovvero con le disposizioni statutarie.
4. Il ricorso non sospende l'esecutività della deliberazione impugnata.

Art. 47

Visione e copia delle deliberazioni

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

CAPO III

Amministrazione

SEZIONE I

Direzione - Regolamenti

Art. 48

Dirigenza del consorzio

1. La dirigenza del consorzio è costituita dai dirigenti e dal direttore.
2. Il direttore del Consorzio è nominato in conformità degli articoli 23 e 26 dello Statuto.
3. L'incarico del direttore è conferito dal Consiglio su proposta della Deputazione amministrativa a soggetto dipendente o esterno in possesso dei requisiti per assumere funzioni dirigenziali.
4. Il direttore sovrintende e coordina il lavoro e le funzioni dei dirigenti che rivestono la responsabilità e la direzione delle aree operative secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano al Presidente, al Consiglio dei delegati ed alla Deputazione amministrativa, mentre la gestione amministrativa e finanziaria è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strutturali e di controllo. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi non di indirizzo o di controllo pubblico-amministrativo che impegnano l'ente verso l'esterno non ricompresi espressamente nello Statuto tra le funzioni degli organi dell'ente. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
5. Il direttore è responsabile dell'intera organizzazione del Consorzio e ne dirige, coordina e sorveglia il funzionamento.
6. Il direttore collabora in via immediata con l'amministrazione verso la quale risponde del proprio operato.
7. Il direttore contribuisce, con la prospettazione di idonee proposte, a dare impulso all'attività istituzionale dell'ente.
8. Il direttore ha poteri di supremazia gerarchica su tutto il personale dell'ente.
9. Il direttore in particolare:
 - a) è investito delle funzioni esecutive per tutte le attività del Consorzio e, in caso di sua assenza, tali funzioni spettano al dirigente che lo sostituisce;
 - b) vigila sulla situazione amministrativa e finanziaria;
 - c) assiste la presidenza nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione e di tutti gli altri enti pubblici e privati che vengano in relazione con il Consorzio;
 - d) firma la corrispondenza relativa all'istruttoria di atti di ordinaria amministrazione;

- e) in assenza del Presidente, del Vice Presidente ovvero di altro componente degli organi consortili all'uopo delegato, provvede agli incumbenti di competenza dell'amministrazione ove siano contemplati termini di decadenza, ove possa dalla loro omissione, derivare nocumento alle opere ed agli interessi del Consorzio;
 - f) svolge funzioni di segretario degli organi consortili e di eventuali commissioni speciali con voto consultivo;
 - g) interviene alle sedute degli organi consortili e delle eventuali commissioni speciali con voto consultivo;
 - h) assegna le concrete mansioni che i dipendenti devono svolgere nell'ambito della qualifica;
 - i) svolge ogni altra attività necessaria ad assicurare il regolare e più proficuo funzionamento del Consorzio.
10. E' competenza del direttore e dei dirigenti presiedere alle gare e alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture.
11. In caso di calamità, con atto proprio, da sottoporsi a ratifica della Deputazione amministrativa:
- a) autorizza l'esecuzione dei lavori di somma urgenza;
 - b) approva l'elenco delle opere danneggiate e degli elaborati progettuali predisposti;
 - c) trasmette all'ente delegato l'elenco e gli elaborati di cui sopra entro dieci giorni dal verificarsi delle calamità.

Art. 49

Regolamenti interni

1. L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali nonché tutto quanto riguardo il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio sono disciplinati da appositi regolamenti interni.

SEZIONE II

Amministrazione

Art. 50

Esercizio finanziario del Consorzio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio preventivo è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.
3. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore non possano essere rispettati i termini di cui al comma 2, il Consiglio delibera l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi.
5. Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo bilancio approvato salvo i casi di forza maggiore per l'osservanza di disposizioni di legge o di contratto collettivo.

Art. 51

Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza.

2. Le entrate e le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlativa spesa o entrata.
3. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

Art. 52

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è composto dal rendiconto finanziario della situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale.
2. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie, capitoli ed articoli, ripartiti per competenza e per residui.
3. La situazione amministrativa pone in evidenza:
 - a) La consistenza dei conti di tesoreria, o di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza ed in conto residui ed il saldo della chiusura di esercizio;
 - b) Il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
 - c) L'avanzo od il disavanzo di amministrazione.
4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.
5. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale.
6. Non sono ammesse compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.
7. Il conto consuntivo presentato unitamente alla relazione illustrativa, predisposta dalla Deputazione amministrativa, è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione, contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione, nonché la rispondenza dell'attribuzione delle entrate e delle spese alle norme statutarie o regolamentari ed al piano di classifica per il riparto delle spese consortili.
8. La relazione illustrativa della Deputazione amministrativa dovrà riguardare l'andamento della gestione dell'ente, nonché i fatti di rilievo verificatesi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

SEZIONE III

Riparto della contribuenza – Servizio di tesoreria

Art. 53

Piano di classifica e di riparto

1. La spesa a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica e di difesa del suolo nonché quella relativa alle altre finalità istituzionali del Consorzio è ripartita, in ragione del beneficio diretto e indiretto, sulla base di apposito piano di classifica.
2. Nella valutazione del beneficio finale oltre a quanto previsto dalle disposizioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) il piano di classifica terrà conto anche di quanto prevede l'articolo 18 del r.d. 523/1904 e quanto disposto dalla l.r. 34/1994.
3. Il piano di classifica, ai sensi dell'articolo 23 lettera i) del presente Statuto, è sottoposto all'approvazione della provincia competente.

Art. 54

Ruoli

1. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati al concessionario della riscossione nei modi e termini stabiliti dalla vigente normativa in materia di riscossione tributi.
2. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere alla Deputazione amministrativa che, entro trenta giorni dal ricorso, provvede ad adottare apposito motivato provvedimento che sarà inviato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato.
3. Il ricorso non sospende l'esecutività del ruolo.

Art. 55

Servizio di tesoreria

1. Le funzioni di tesoreria e cassa del Consorzio sono affidate ad un istituto di credito.

Art. 56

Ordine di riscossione e mandati di pagamento

1. Il tesoriere introita, alle rispettive scadenze, le rate di contributi consorziali e provvede, in base a ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate consorziali.
2. Il tesoriere dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento entro i limiti stabiliti dal bilancio.
3. I mandati di pagamento e gli ordine di riscossione sono firmati dal direttore e dal responsabile.
4. Nessun pagamento può essere eseguito senza l'emissione di regolare mandato.

SEZIONE IV

Partecipazione

Art. 57

Forme di partecipazione

1. Il Consorzio si impegna a promuovere azioni di conoscenza della propria attività mediante l'utilizzo di idonei mezzi di comunicazione ed anche mediante l'invio dell'elenco delle delibere del Consiglio dei delegati agli enti locali ricadenti nel comprensorio.
2. Particolare attenzione, inoltre, è rivolta al coinvolgimento dei contribuenti alla vita dell'ente soprattutto in occasione delle elezioni consortili. A tal fine oltre a quanto previsto negli articoli precedenti il Consorzio si adopera per dare una corretta e capillare informazione all'utenza al fine di permettere alla stessa di partecipare all'elettorato attivo e passivo.
3. E' altresì cura dell'amministrazione inviare, in occasione della convocazione del corpo elettorale, apposita nota informativa nella quale saranno fornite tutte le indicazioni per esercitare il diritto di voto.
4. Su richiesta sottoscritta da almeno l'1 per cento della totalità dei consorziati, il Presidente del Consorzio convoca il Consiglio dei delegati per deliberare su un ordine del giorno contenente tutti gli oggetti precisati nella suddetta richiesta oltre a quegli altri oggetti con essi connessi che il Consiglio dei delegati ritenesse opportuno includere nel suddetto ordine del giorno.

5. Nella richiesta di cui al comma 4 potranno essere indicati sino a tre nominativi di consorziati o di esperti delegati dai richiedenti ad illustrare al Consiglio gli oggetti sui quali si chiede la sua convocazione.
6. La comunicazione della convocazione del Consiglio avviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta di cui al comma 4 ed è comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima anche ai suddetti delegati dei consorziati.
7. Il Consiglio, prima di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno ascolta i delegati dei consorziati di cui al comma 5, che potranno produrre anche relazioni scritte ad ulteriore illustrazione degli oggetti all'ordine del giorno.
8. Se il Consiglio dei delegati ritiene di adottare decisioni difformi da quelle indicate nella richiesta scritta di cui al comma 4 ed illustrate dai delegati dei consorziati, indica sinteticamente nella sua deliberazione le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione.
9. Le decisioni del Consiglio sono integralmente comunicate anche ai delegati dei consorziati di cui al comma 5.
10. Nel caso in cui il Consiglio debba adottare delle decisioni su argomenti o problemi che interessino in particolare singole zone del comprensorio, il Presidente - se gliene viene fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri - convoca un'assemblea pubblica dei consorziati iscritti nel catasto consortile di quella zona, dando a tale convocazione adeguata pubblicità.
11. All'assemblea possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni comunali e degli enti o associazioni operanti nella zona interessata.
12. Il Consiglio dei delegati nel deliberare sugli oggetti sottoposti alla consultazione dell'assemblea dà atto in motivazione delle proposte eventualmente deliberate dall'assemblea e sinteticamente espone le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.